

POLIZZA PROTEZIONE FRANCHIGIA

N. Polizza Collettiva
«IT_ALL_PL_CDW»



POLIZZA PROTEZIONE FRANCHIGIA

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
COMPRESIVE DEL GLOSSARIO
E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY**

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET
INFORMATIVO DOCUMENTO REDATTO SULLA BASE DELLE LINEE
GUIDA "CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI"

IT_ALL_PL_CDW

POLIZZA PROTEZIONE FRANCHIGIA SET INFORMATIVO

Polizza Collettiva Protezione Franchigia IT_ALL_PL_CDW stipulata tra:

RCI Banque S.A. Succursale Italiana (Mobilize Financial Services - Italia), con sede in Via Tiburtina 1159 - 00156 Roma, Italia, C.F./P. IVA. 05574741004, "Contraente"

e

RCI Insurance Limited, con sede presso Mercury Tower, Piano 3, The Exchange Financial & Business Centre, Triq Elia Zammit, St Julian's STJ 3155, Malta, P.IVA MT 19713127, CF 994724630, "Assicuratore"

Il presente set informativo è composto da:

- ⇒ documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi del ramo danni (DIP danni),
- ⇒ documento informativo precontrattuale supplementare per i prodotti assicurativi del ramo danni (DIP aggiuntivo danni)
- ⇒ informazioni obbligatorie sull'Intermediario Assicurativo,
- ⇒ Condizioni e Termini Generali della polizza assicurativa, compreso il Glossario
- ⇒ Informazioni generali sulla protezione e sul trattamento dei dati.

Il contratto è redatto ai sensi dell'art.166 del D.lgs. 209/2005, Codice delle Assicurazioni Private, e delle Linee Guida rilasciate da ANIA (Associazione Nazionale per le Imprese Assicuratrici) a seguito del tavolo di lavoro "Contratti semplici e chiari".

Le revoche, le invalidità, le limitazioni di garanzia e gli obblighi del Contraente/Assicurato, contenuti nelle presenti Condizioni e Termini di Assicurazione, sono indicati con caratteri in evidenza (cioè sottolineati o in grassetto).

PRIMA DI SOTTOSCRIVERE LA POLIZZA DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA È NECESSARIO FORNIRE AL CLIENTE I DOCUMENTI SOPRA ELENCATI.

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO PRIMA DI SOTTOSCRIVERE LA POLIZZA DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA.

---00000---

Polizza PROTEZIONE FRANCHIGIA

Documento Informativo sui Prodotti Assicurativi

Società: RCI Insurance Limited (C45786)

RCI Insurance Limited è autorizzata dall'Autorità per i Servizi Finanziari di Malta all'esercizio dell'attività assicurativa generale ai sensi dell'Insurance Business Act 1998, con licenza ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi e soggetta alla vigilanza dell'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni).

Prodotto: RTI PROTEZIONE FRANCHIGIA

Le informazioni fornite in questo documento sono una sintesi delle caratteristiche principali e delle esclusioni del prodotto che offriamo. Le informazioni complete su questo prodotto sono contenute nella documentazione precontrattuale e contrattuale (incluse le Condizioni e i Termini Generali), che viene fornita separatamente.

Che cos'è questo tipo di assicurazione?

La polizza PROTEZIONE FRANCHIGIA è una polizza assicurativa collettiva stipulata tra RCI Insurance Limited e RCI Banque S.A. Succursale Italiana (Mobilize Financial Services - Italia). Potete sottoscrivere volontariamente la presente Polizza Collettiva che ha l'obiettivo di coprire in tutto o in parte, l'importo di danno parziale che resta a carico dell'assicurato a seguito dell'applicazione di uno scoperto/ franchigia.



Che cosa è assicurato?

✓ E' assicurato il rischio di perdita finanziaria dovuta all'applicazione di uno scoperto/franchigia in caso di danno parziale coperto da un'altra assicurazione danni (sottostante). Con **danno parziale** si intende un danno il cui costo di riparazione è inferiore al 75% del valore di mercato del veicolo al momento del sinistro.

L'indennizzo assicurativo non può superare l'importo di 35.000 € per singolo evento e complessivamente non può eguagliare o superare il 75% del valore del veicolo per anno assicurativo.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ lo scoperto/franchigia relativa a tutti i casi di perdita totale,
- ✗ veicoli utilizzati per il noleggio (inclusi noleggio privato, taxi e con conducente), per le lezioni di scuola guida, per il trasporto, per i corrieri,
- ✗ veicoli predisposti per trasportare più di otto persone, compreso il conducente,
- ✗ veicoli utilizzati come veicoli di emergenza, veicoli su pista, per prove di affidabilità o fuori strada, corse su strada, rally, pace making, prove di velocità, qualsiasi altro evento competitivo,
- ✗ motocicli, rimorchi, vettori, kit car o riproduzioni di autovetture, veicoli classificati come autovetture senza passeggeri, caravan, roulotte, camper, veicoli agricoli,
- ✗ veicoli sottoposti a modifiche non specificate dal costruttore, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, modifiche al motore, freni potenziati, roll-cage, estensione del piantone dello sterzo, modifiche alla carrozzeria, come spoiler o body kit. Questa esclusione non si applica alle modifiche a fini della mobilità,
- ✗ tutti i casi in cui il sinistro è stato causato intenzionalmente dall'Assicurato,
- ✗ il danno causato da guerra o guerra civile, invasione, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno),
- ✗ ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere militare o usurpato, sommossa civile, attività terroristica di qualsiasi tipo,
- ✗ il danno derivante da radiazione ionizzante o dalla contaminazione da radioattività di qualsiasi combustibile nucleare o di residui radioattivi derivanti dalla combustione di carburante nucleare,
- ✗ il danno causato da una calamità naturale, compresi inondazioni e terremoti,
- ✗ i danni causati da cattiva manutenzione e negligenza dell'Assicurato, compresa la mancanza di manutenzione ordinaria del veicolo, uso improprio del veicolo (uso non conforme al manuale d'uso), riparazioni incaute o illegali, ecc.,
- ✗ tutti i casi in cui non sia stato pagato alcun sinistro dalla polizza sottostante, compreso il caso in cui il sinistro non sia stato pagato perché il danno è sotto il livello della franchigia.
- ✗ qualora il rischio risulti già assicurato da un'altra polizza.
- ✗ tutti i veicoli diversi dalle autovetture e quadricicli venduti dalla rete Renault,
- ✗ tutti i veicoli usati dei seguenti marchi: Bentley, Ferrari, Maserati, Lamborghini, Lotus, Bugatti, Cadillac, Rolls Royce, Bentley e Porsche.
- ✗ se, al momento del verificarsi dell'evento assicurato, il veicolo era guidato da una persona non in possesso di una patente di guida valida,
- ✗ se il danno ha avuto luogo quando la persona responsabile del veicolo era stata condannata per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti al momento dell'evento, guida contro il parere di un medico o sotto l'effetto di farmaci prescritti da un medico che ha proibito la guida.
- ✗ Tutti i casi in cui il veicolo non fosse assicurabile.



Ci sono limitazioni alla copertura?

- ! È necessario avere almeno 18 anni e risiedere stabilmente in Italia o essere una persona giuridica italiana registrata e rappresentata da un rappresentante debitamente nominato,
- ! Il veicolo deve essere assicurato da una polizza contro i danni che preveda una franchigia per tutte o alcune delle garanzie (polizza sottostante), regolarmente in vigore.
- ! Qualora il veicolo sia acquistato con un contratto di finanziamento, la durata del contratto di finanziamento deve essere compresa tra un minimo di 12 (dodici) e un massimo di 60 (sessanta) mesi,
- ! L'età del veicolo non deve superare i 10 anni,
- ! Il veicolo non deve circolare con targa prova
- ! Il veicolo non deve pesare più di 4,5 tonnellate, il suo valore non deve superare i 100.000 euro
- ! Il veicolo deve essere stato sottoposto a una revisione tecnica valida ed essere immatricolato in Italia.
- ! Tutti gli altri casi di esclusione



Quali sono i miei obblighi?

- È necessario fornire informazioni complete e accurate a tutte le richieste poste, presentare un documento d'identità valido e pagare il premio assicurativo.
- In caso di richiesta di indennizzo, siete tenuti a notificare tempestivamente il verificarsi di un evento assicurato fornendo i documenti che attestino che il danno parziale sia stato liquidato dall'assicuratore della polizza sottostante con applicazione della franchigia.



Quando e come devo pagare?

- Siete tenuti a pagare un premio mensile o annuale o con altra periodicità se offerta al momento dell'acquisto.
- Il premio deve essere pagato alle scadenze convenute, altrimenti il contratto di assicurazione è privo di validità.
- L'importo del premio vi viene comunicato prima della sottoscrizione della polizza assicurativa.



Dove sono coperto?

- ✓ La copertura assicurativa vale per gli eventi che si verificano nel territorio coperto dalla polizza sottostante ed in generale in tutti i paesi della Carta Verde.



Quando inizia la copertura assicurativa e quando termina?

- La copertura assicurativa decorre: a) dalla data di consegna del veicolo se l'adesione è avvenuta contestualmente all'accensione di un finanziamento per l'acquisto del veicolo; b) dalla data riportata sul certificato di adesione se il premio risulta regolarmente corrisposto
- Per le adesioni incluse nei contratti di finanziamento del veicolo, la copertura assicurativa termina alla scadenza del contratto di finanziamento
- Per le adesioni raccolte attraverso il sito web dedicato la copertura dura un anno senza tacito rinnovo.
- La durata può variare a seconda del verificarsi di alcune condizioni come:
 - La rottamazione o radiazione del veicolo.
 - L'estinzione anticipata del finanziamento



Come posso annullare il contratto?

- Potete revocare la dichiarazione contrattuale per iscritto, tramite lettera raccomandata o e-mail, entro un termine di 14 (quattordici) giorni senza indicarne i motivi. Il periodo di recesso inizia con la data di sottoscrizione della copertura assicurativa. Il recesso dal contratto di assicurazione comporta la cessazione di tutte le coperture assicurative e dei vostri obblighi futuri ai sensi del contratto assicurativo.
- Finché non c'è una richiesta di indennizzo in corso e dopo la scadenza del periodo di recesso di 14 giorni, potete annullare il contratto di assicurazione in qualsiasi momento senza essere obbligati a specificarne i motivi. Il recesso avrà validità a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la richiesta sia stata regolarmente ricevuta.
- Qualsivoglia dichiarazione di recesso deve essere indirizzata a: RCI Banque S.A. Succursale Italiana Via Tiburtina, 1159 - 00156 Roma, Italia - Email: clienti@rcibanque.com

Polizza PROTEZIONE FRANCHIGIA

DIP aggiuntivo per i prodotti assicurativi del ramo danni

Assicuratore: RCI Insurance Limited

Prodotto: PROTEZIONE FRANCHIGIA (POLIZZA COLLETTIVA PROT FRANCH IT_ALL_PL_CDW)

Il presente documento informativo precontrattuale supplementare relativo al ramo danni è stato pubblicato il 01/06/2026 ed è l'ultima versione disponibile.

Il presente documento contiene informazioni supplementari rispetto a quelle contenute nel DIP per i prodotti assicurativi del ramo danni (DIP danni), al fine di aiutare il potenziale cliente assicurato a comprendere più dettagliatamente le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione finanziaria della società.

L'assicurato deve leggere le condizioni assicurative prima di firmare il contratto di assicurazione.

La compagnia di assicurazioni è RCI Insurance Limited, iscritta con il n. C45786 nel Registro delle Imprese di Malta, autorizzata a svolgere attività nel ramo danni, con sede legale a Mercury Tower, Piano 3, The Exchange Financial & Business Centre, Triq Elia Zammit, St Julian's STJ 3155 Malta, Tel: +356 2599 3000, Fax: +356 2599 3002, sito web www.rci-insurance.eu, e-mail: claims.malta@rcibanque.com. La compagnia assicurativa appartiene al gruppo RCI Banque (Mobilize Financial Services) con sede in Francia, che distribuisce in Italia attraverso RCI Banque S.A. Succursale Italiana (Mobilize Financial Services - Italia), con sede legale in Via Tiburtina, 1159 - 00156 Roma, Italia, C.F./P. IVA. 05574741004; Codice ABI 03103; R.E.A. 900004- iscritta nel Registro delle Banche presso la Banca d'Italia al n. 5382. RCI Insurance Limited ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa dall'Autorità per i Servizi Finanziari di Malta in data 10/12/2008 ed è stata autorizzata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento dell'ISVAP n. II.00951 (codice IVASS 40248) del 05/01/2009. Il premio non viene investito in attività non consentite dalla legislazione italiana in materia di assicurazioni sulla vita.

In riferimento alla più recente relazione annuale sulla solvibilità e sulle condizioni finanziarie (2025), il capitale sociale totale della società RCI Insurance Limited ammonta ad EURO 4.000.000, gli utili non distribuiti ammontavano a EURO 109,376,479 e il totale del patrimonio netto nel bilancio era di EURO 208,724,793. Il coefficiente di copertura del requisito patrimoniale di solvibilità ("SCR") era del 204.47 %, con fondi propri pari a euro 262,807,984 e un SCR di euro 128,529,944. I dati sopra riportati si riferiscono all'ultima relazione approvata relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria (SFCR) al 31/12/2025, disponibile sul sito web: www.rci-insurance.eu. I successivi aggiornamenti relativi al capitale e alla situazione finanziaria della società saranno disponibili sul sito web summenzionato.

Il contratto di assicurazione è disciplinato dalla legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non ci sono altre informazioni oltre a quelle fornite nel DIP del ramo danni.



Che cosa NON è assicurato?

Non ci sono altre informazioni oltre a quelle fornite nel DIP del ramo danni..



Ci sono limitazioni alla copertura?

Il presente contratto di assicurazione si applica solo nella misura in cui l'indennizzo da parte di altri assicuratori relativo ad un danno parziale, sia stato pagato ed una franchigia sia stata decurtata dall'importo.

Di conseguenza, al momento della richiesta di indennizzo ai sensi del presente contratto di assicurazione, è necessario presentare anche le lettere di liquidazione dei suddetti assicuratori relative al danno parziale.

Il veicolo deve essere un veicolo nuovo o usato, venduto presso la rete Renault in Italia.

La copertura assicurativa non si applica a:

- i. veicoli utilizzati per il noleggio (inclusi noleggio privato, taxi e con conducente), per le lezioni di scuola guida, per il trasporto, per i corrieri,
- ii. veicoli predisposti per trasportare nove (9) persone, compreso il conducente,
- iii. veicoli utilizzati come veicoli di emergenza, veicoli su pista, per prove di affidabilità o fuori strada, corse su strada, rally, pace making, prove di velocità, qualsiasi altro evento competitivo,
- iv. motocicli, rimorchi, vettori, kit car o riproduzioni di autovetture, veicoli classificati come autovetture senza passeggeri, caravan, roulotte, camper, veicoli agricoli,
- v. veicoli sottoposti a modifiche non specificate dal costruttore, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, modifiche al motore, freni potenziati, roll-cage, estensione del piantone dello sterzo, modifiche alla carrozzeria, come spoiler o body kit. Questa esclusione non si applica alle modifiche a fini della mobilità,
- vi. tutti i casi in cui il sinistro è stato causato intenzionalmente dall'Assicurato,
- vii. se il danno è causato da guerra o guerra civile, invasione, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere militare o usurpato, sommossa civile, attività terroristica di qualsiasi tipo,
- viii. in caso di danno derivante da radiazione ionizzante o dalla contaminazione da radioattività di qualsiasi combustibile nucleare o da residui radioattivi derivanti dalla combustione di carburante nucleare,
- ix. se il danno è causato da una calamità naturale, compresi inondazioni e terremoti,
- x. se i danni sono causati da cattiva manutenzione e negligenza dell'Assicurato, compresa la mancanza di manutenzione ordinaria del veicolo, uso improprio del veicolo (uso non conforme al manuale d'uso), riparazioni incaute o illegali, ecc.,
- xi. tutti i casi in cui non sia stato pagato alcun sinistro dalla polizza sottostante, compreso il caso in cui il sinistro non sia stato pagato perché il danno è sotto il livello della franchigia
- xii. Nessun rimborso sarà predisposto qualora il rischio risulti già assicurato da un'altra polizza. In tali circostanze, la prestazione è in Secondo Rischio ovvero opera per l'eccedenza rispetto a quanto dovuto da tali altre polizze.
- xiii. Qualsiasi importo a carico del Cliente/Richiedente diverso da una franchigia/scoperto.
- xiv. Sono esclusi dalla copertura tutti i veicoli diversi dalle autovetture e quadricicli venduti dalla rete Renault,
- xv. Sono esclusi tutti i veicoli usati dei seguenti marchi: Bentley, Ferrari, Maserati, Lamborghini, Lotus, Bugatti, Cadillac, Rolls Royce, Bentley e Porsche.
- xvi. se, al momento del verificarsi dell'evento assicurato, il veicolo era guidato da una persona non in possesso di una patente di guida valida,
- xvii. se al momento del verificarsi dell'evento assicurato la persona responsabile del veicolo era stata condannata per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti al momento dell'evento, guida contro il parere di un medico o sotto l'effetto di farmaci prescritti da un medico che ha proibito la guida.
- xviii. I soli danni alle ruote del veicolo assicurato.
- xix. Tutti i veicoli circolanti con targa di prova.
- xx. Tutti i sinistri accaduti durante il periodo di non validità dell'adesione.



Quali sono i miei obblighi? Quali sono gli obblighi dell'assicuratore?

Cosa devo fare in caso di sinistro?

Presentazione di una richiesta di risarcimento

È necessario notificare tempestivamente all'assicuratore il verificarsi di un evento assicurato, ma solo dopo aver ricevuto formale indicazione che il danno viene indennizzato con applicazione di una franchigia da parte dell'assicuratore della polizza sottostante.

Il sinistro va inoltrato a Datafolio SaS attraverso il link www.protezionefranchigia.it con tutte le informazioni e la documentazione richiesta.

Datafolio è incaricata della gestione amministrativa dei sinistri, mentre la valutazione e l'eventuale pagamento degli stessi viene effettuato direttamente dall'Assicuratore RCI Insurance Limited.

Termini di prescrizione

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, tutti i diritti derivanti dai contratti di assicurazione del ramo danni sono soggetti a un periodo di prescrizione di due anni a partire dal momento in cui si è verificato l'evento.

Dichiarazioni false o inesatte	E' necessario comunicare all'Assicuratore le circostanze note che siano rilevanti per l'assunzione del rischio. Tale obbligo si considera assolto se tali circostanze vengono comunicate all'Intermediario che opera in nome e per conto dell'Assicuratore.
	Le circostanze pertinenti sono quelle che possono esercitare un'influenza sulla decisione dell'Assicuratore di concludere il contratto interamente o alle condizioni concordate. In caso di dubbio, una circostanza sulla quale l'Assicuratore o il Contraente ha espressamente richiesto informazioni per iscritto è considerata pertinente. Le dichiarazioni inesatte o false dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la risoluzione del contratto di assicurazione stesso ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Obblighi dell'Assicuratore	L'assicuratore si impegna a liquidare il sinistro nel più breve tempo possibile, a seguito del ricevimento di tutta la documentazione richiesta. Se la richiesta viene accettata, il risarcimento viene erogato entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della lettera di liquidazione.



Quando e come devo pagare?

Premio	Il premio viene calcolato e comunicato esplicitamente dal Contraente prima della sottoscrizione della Polizza Assicurativa Collettiva. Il premio viene corrisposto mensilmente. Tuttavia l'assicuratore ha la possibilità di offrire anche un premio unico per tutta la durata dell'annualità assicurativa. L'importo del premio, indicato sul Modulo di Adesione e sul Certificato di Assicurazione, è comprensivo di tutte le tasse, commissioni e spese assicurative. Oltre alla tassa relativa al premio, la copertura assicurativa non comporta costi aggiuntivi.
Rimborso	In caso di recesso dal contratto durante il periodo di ripensamento, verrà rimborsato l'importo del premio pagato e non goduto incluse imposte e contributi. Non sarà possibile procedere all'esercizio del diritto di ripensamento se un sinistro sia già stato denunciato durante il medesimo periodo. Gli importi da rimborsare saranno restituiti non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. Se il periodo di ripensamento è scaduto e si procede comunque all'esercizio del diritto di disdetta della polizza, il rimborso avverrà come segue: In caso di pagamento mensile, la disdetta avrà effetto a partire dal mese successivo per cui nessun rimborso sarà dovuto. In caso di pagamento anticipato per un periodo superiore alla singola mensilità, verrà rimborsata la parte di premio pagata e non goduta al netto di imposte e contributi. L'eventuale rimborso sarà quindi calcolato proporzionalmente su base giornaliera a partire dalla data di ricezione della comunicazione di disdetta. Gli importi da rimborsare saranno restituiti non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di disdetta. In caso di perdita dei criteri di validità della polizza, verrà rimborsata la parte di premio non goduta per il periodo intercorrente tra la perdita dei criteri e la scadenza originaria, al netto delle imposte, contributi. La perdita dei criteri va comunicata dal cliente al Contraente o all'Assicuratore.



Quando inizia la copertura assicurativa e quando termina?

- La copertura assicurativa decorre: a) dalla data di consegna del veicolo se l'adesione è avvenuta contestualmente all'accensione di un finanziamento per l'acquisto del veicolo; b) dalla data riportata sul certificato di adesione se il premio risulta regolarmente corrisposto
- Per le adesioni incluse nei contratti di finanziamento del veicolo, la copertura assicurativa termina alla scadenza del contratto di finanziamento
- Per le adesioni raccolte attraverso il sito web dedicato la copertura dura un anno senza tacito rinnovo.
- La durata può variare a seconda del verificarsi di alcune condizioni come:
 - La rottamazione o radiazione del veicolo.
 - L'estinzione anticipata del finanziamento

	Come posso annullare il contratto?
Diritto di recesso entro il periodo di ripensamento (14 gg dalla sottoscrizione)	Il cliente può esercitare il diritto di recesso inviando richiesta scritta per email o raccomandata a: RCI Banque S.A. Succursale Italiana via Tiburtina, 1159 – 00156 Roma, Italia E-mail: clienti@rcibanque.com Per i clienti che hanno acquistato la copertura attraverso il sito dedicato il diritto di recesso può anche essere esercitato dalla propria area personale. Il recesso dal contratto di assicurazione comporta la cessazione di tutte le coperture assicurative e di tutti i vostri obblighi futuri ai sensi del contratto assicurativo.
Diritto di annullamento una volta scaduto il periodo di ripensamento	In assenza di qualsiasi richiesta di indennizzo chiusa, in corso di lavorazione o appena ricevuta, il contraente ha il diritto di recedere dal contratto di assicurazione a cui ha aderito in qualsiasi momento senza alcun vincolo o limitazione in termini di motivazione della richiesta. Per esercitare il diritto di recesso il contraente deve inoltrare richiesta scritta per email o raccomandata a RCI Banque S.A. Succursale Italiana via Tiburtina, 1159 – 00156 Roma, Italia E-mail: clienti@rcibanque.com Per i clienti che hanno acquistato la copertura attraverso il sito dedicato il diritto di recesso può anche essere esercitato dalla propria area personale.

	A chi è rivolto questo prodotto?
	L'inclusione nella copertura assicurativa è limitata ai seguenti criteri di ammissibilità: 1) L'Assicurato deve avere almeno 18 anni e risiedere stabilmente in Italia, Città del Vaticano o Repubblica di San Marino, o essere una persona giuridica italiana registrata e rappresentata da un rappresentante debitamente nominato, 2) il veicolo deve essere un'autovettura ad uso privato o un quadriciclo venduto o dato in leasing dalla Rete Renault presente in Italia. 3) Il veicolo deve essere omologato per il trasporto di max 9 persone incluso il conducente. 4) nel caso di veicoli usati, al momento della stipula del presente Contratto di Assicurazione, l'età del veicolo non deve essere superiore a 10 (dieci) anni dalla data di prima immatricolazione, 5) il veicolo deve essere assicurato con una polizza di assicurazione veicoli (sottostante) con un qualsiasi assicuratore diretto autorizzato ad operare in Italia, 6) il veicolo deve essere stato sottoposto a una revisione tecnica valida e deve essere immatricolato in Italia in conformità alla normativa nazionale vigente, 7) il valore del veicolo non deve superare i 100.000 euro alla data di decorrenza del presente contratto di assicurazione, 8) Il veicolo non può pesare più di 4,5 tonnellate. Non sono assicurabili a) i seguenti brand: Bentley, Ferrari, Maserati, Lamborghini, Lotus, Bugatti, Cadillac, Rolls Royce and Porsche; b) I veicoli utilizzati come veicoli di emergenza, veicoli su pista, per prove di affidabilità o fuori strada, corse su strada, rally, pace making, prove di velocità, qualsiasi altro evento competitivo, c) I veicoli utilizzati per il noleggio (inclusi noleggio privato, taxi e con conducente), per le lezioni di scuola guida, per il trasporto, per i corrieri, d) motocicli, rimorchi, vettori, kit car o riproduzioni di autovetture, veicoli classificati come autovetture senza passeggeri, caravan, roulotte, camper, veicoli agricoli, e) veicoli sottoposti a modifiche non specificate dal costruttore, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, modifiche al motore, freni potenziati, roll-cage, estensione del piantone dello sterzo, modifiche alla carrozzeria, come spoiler o body kit. Questa esclusione non si applica alle modifiche a fini della mobilità, f) Tutti i veicoli circolanti con targa di prova.



Quali costi devo sostenere?

Il prodotto prevede dei costi medi di intermediazione del 44.58% calcolati sul premio comprensivo di tasse e contributi.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE?

Con la società di assicurazioni	Se, contrariamente alle aspettative, doveste avere l'occasione di presentare un reclamo, potete inviarlo ai seguenti uffici: (1) In caso di reclamo riguardante la consulenza, la distribuzione o l'attuazione del contratto di assicurazione: RCI Banque SA Succursale Italiana, Via Tiburtina, 1159 – 00156 Roma, Italia, Tel.: 06 417731, Email: clienti@rcibanque.com (2) Eventuali reclami relativi alla gestione dei sinistri possono essere inoltrati per iscritto a: claims@datafolio.io Eventuali reclami relativi alle caratteristiche del prodotto assicurativo possono essere indirizzati per iscritto a RCI Insurance Ltd, Level 3, Mercury Tower, The Exchange Financial & Business Centre, Triq Elia Zammit, St Julian's STJ 3155, Malta. Tel.: +356 2599 3000, Email: complaints.rci-malta@rcibanque.com (1) In alternativa, è possibile presentare un reclamo accedendo al sito www.rci-insurance.eu
Con IVASS	Se non siete soddisfatti dell'esito del reclamo o se non avete ricevuto un riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni, è possibile rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax: 06/42.13.32.06, posta elettronica certificata: tutela.consumatore@pec.ivass.it , ivass@pec.ivass.it posta elettronica ordinaria: : email@ivass.it allegando la documentazione relativa al reclamo. Nel reclamo, specificare: - nome, cognome e domicilio del querelante, con eventuale numero di telefono; - identificazione dell'individuo o degli individui di cui si lamenta la condotta; - una descrizione breve ma completa del motivo del reclamo; - una copia del reclamo presentato alla società di assicurazioni e l'eventuale riscontro ricevuto; - tutti i documenti utili a fornire una descrizione più completa delle relative circostanze. Il modulo per la presentazione dei reclami è disponibile sul sito web dell'IVASS all'indirizzo www.ivass.it.
PRIMA DI RIVOLGERSI ALLE AUTORITÀ GIUDIZIARIA, è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Qualora intendiate adire le vie legali per la risoluzione di una controversia derivante dal contratto di assicurazione, dovrete in primo luogo rivolgervi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it, nel vostro luogo di residenza, domicilio o sede legale. In questo caso, dovrete inviare la richiesta di mediazione, presentata presso il suddetto organismo di mediazione, alla sede legale di RCI Insurance Limited.
Negoziazione assistita	È inoltre possibile, ma non obbligatorio, accedere alla procedura di negoziazione assistita ai sensi della Legge 10 novembre 2014 n. 162. A questa procedura si accede attraverso la stipula tra voi e RCI Insurance Limited di un accordo di negoziazione assistita attraverso l'assistenza di un legale di fiducia, secondo le modalità indicate nella Legge citata.
Altri metodi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di controversia su eventi avvenuti all'estero in cui sia coinvolta un'impresa con sede legale in un altro Stato membro dell'UE, è possibile cercare una soluzione extragiudiziale della controversia avviando la cosiddetta procedura FIN-NET, appositamente creata in Europa per risolvere le controversie transfrontaliere. Per attivare la procedura FIN-NET, il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero che lo gestisce nel Paese in cui ha sede l'impresa (disponibile sul sito Internet della Commissione Europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) o all'IVASS, che lo inoltrerà a tale sistema e ne informerà il querelante. I reclami possono essere presentati anche a Malta presso l'Ufficio dell'Arbitro Finanziario, Malta presso l'Ufficio dell'Arbitro Finanziario, N/S in Regional Road, Msida MSD 1920, Malta, Tel: +356 21249245 Mobile: +356 7921 9961, per posta ordinaria all'indirizzo postale sopra indicato o utilizzando il modulo online disponibile sul sito web: https://www.financialarbiter.org.mt/oafs/complaint .

PER IL PRESENTE CONTRATTO, FATTA ECCEZIONE PER GLI ACQUIRENTI DELLA POLIZZA SUL SITO DEDICATO, LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE NON DISPONE DI UN'AREA SUL PROPRIO SITO WEB RISERVATA ALL'ASSICURATO, PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, NON SARA' POSSIBILE CONSULTARE TALE AREA O UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO STESSO.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

GLOSSARIO DEI TERMINI	11
SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI	13
Art. 1. Dichiarazioni del Contraente e dell’Aderente	13
Art. 2. Variazioni del rischio.....	13
Art. 3. Modalità di Adesione alla Polizza Collettiva	13
Art. 4. Determinazione e Pagamento del premio.....	13
Art. 5. Decorrenza, Durata e Rinnovo della copertura	13
Art. 6. Diritto di recesso e disdetta.....	14
Art. 7. Altri casi di Rimborso del premio.....	14
Art. 8. Altre Assicurazioni	15
Art. 9. Foro competente	15
Art. 10. Oneri Fiscali	15
SEZIONE II – PRESTAZIONI ASSICURATE.....	15
Art. 11. Oggetto dell’Assicurazione.....	15
Art. 12. Persone Assicurabili.....	15
Art. 13. Veicoli Assicurabili	15
Art. 14. Limiti territoriali.....	16
Art. 15. Esclusioni	16
SEZIONE III – GESTIONE DEI SINISTRI	17
Art. 16. Denuncia del sinistro	17
Art. 17. Gestione del Sinistro.....	17
Art. 18. Calcolo dell’indennizzo	18
Art. 19. Frodi.....	18
L'Assicurato è tenuto ad agire in buona fede in tutte le comunicazioni e nei rapporti con l'Assicuratore, il Contraente e qualsiasi terzo incaricato.	18
L'Assicurato non deve tenere comportamenti fraudolenti, disonesti o fuorvianti. In particolare, per frode si intende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi situazione in cui l'Assicurato o qualsiasi persona che agisca per suo conto:.....	18
SEZIONE IV – GESTIONE DELLE CONTROVERSIE.....	18
Art. 20. Prescrizione	18
Art. 21. Reclami	18
Art. 22. Legge applicabile e tribunali competenti	19
INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROTEZIONE E SUL TRATTAMENTO DEI DATI.....	21

GLOSSARIO DEI TERMINI

I seguenti termini devono essere interpretati in base alle definizioni di seguito riportate.

In caso di discrepanza tra le definizioni qui riportate e la chiara intenzione delle Condizioni e Termini Generali o di altra documentazione fornita all'Assicurato, prevarranno queste ultime.

Assicurato: la persona fisica il cui interesse è coperto dall'Assicurazione, in questo caso il Cliente/Richiedente che ha aderito alla polizza collettiva. In caso di decesso dell'Assicurato, i successori legali possono esercitare i diritti dell'Assicurato deceduto durante il periodo di validità dell'adesione sottoscritta (vedi Beneficiario).

Assicuratore: RCI Insurance Limited, con sede legale presso Mercury Tower, Piano 3, The Exchange Financial & Business Center, Triq Elia Zammit, St Julian's STJ 3155, Malta, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Malta C45786, società a responsabilità limitata autorizzata a stipulare assicurazioni con disposizione della Malta Financial Services Authority emessa il 10.12.2008 secondo quanto disposto dall' *Insurance Business Act Chapter 403 of the Laws of Malta* ed autorizzata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

Assicurazione Sottostante o semplicemente Sottostante: polizza emessa da una compagnia di assicurazioni autorizzata ad operare in Italia, a protezione dei danni causati al veicolo dal Richiedente o da persone da lui autorizzate all'utilizzo del veicolo, che copra almeno i danni parziali e che preveda l'applicazione di una franchigia almeno su una delle garanzie prestate.

Beneficiario: la persona fisica che riceve la prestazione prevista dal Contratto di Adesione in caso di decesso dell'Assicurato indennizzabile a termini di Polizza. In difetto di designazione l'Assicuratore considera come beneficiario gli eredi legittimi o testamentari.

Certificato di Adesione alla Polizza Collettiva: documento fisico o elettronico che conferma la sottoscrizione e dunque l'adesione alla presente Polizza Collettiva da parte dell'Assicurato.

Cliente: persona fisica o giuridica che ha acquistato o finanziato l'acquisto di un veicolo nuovo o usato presso la rete Renault in Italia ed in possesso di una valida Assicurazione Sottostante.

Contratto di finanziamento: contratto sotto forma di leasing o prestito stipulato per finanziare l'acquisto del Veicolo Assicurato, stipulato per una durata minima di 12 mesi e massima di 60 mesi, tra il Cliente ed RCI Banque.

Danno Parziale: qualsiasi perdita o danno al Veicolo Assicurato il cui costo di riparazione risulti inferiore al 75% del Valore di Mercato del Veicolo Assicurato.

Datafolio: società per Azioni semplificata di diritto Francese con sede legale a Lille (Francia) presso 165 avenue de Bretagne, 59000 Lille. Iscritta al registro del commercio francese con il numero 877 629 493 e iscritto al registro degli intermediari assicurativi tenuto dall'ORIAS con il numero 19008771 (www.orias.fr). Datafolio opera come TPA e Co-Manufacturer per il presente contratto di assicurazione.

Disdetta: la comunicazione da inviare all'altra parte, entro i termini previsti dal Contratto, per manifestare la propria volontà di interrompere la propria Adesione alla Polizza Collettiva impedendone il rinnovo.

Domanda d'indennizzo: richiesta di pagamento relativa ad un Evento Assicurato presentata da parte

dell'Assicurato all'Assicuratore ai sensi della Presente Polizza.

Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relative alla Copertura Assicurativa prestata dall'Assicuratore, come indicati in Polizza con caratteri di particolare evidenza.

Evento assicurato: perdita economica subita dall'Assicurato in caso di danno parziale indennizzato solo in parte a causa dell'applicazione di uno scoperto/franchigia, ai sensi della polizza sottostante.

Franchigia/Scoperto: la parte di Danno che resta a carico dell'Assicurato, espressa rispettivamente in un importo fisso (Franchigia) o in una percentuale sul Danno indennizzabile (Scoperto). Qualora lo Scoperto preveda un minimo e la percentuale sul Danno indennizzabile risultasse inferiore all'importo del minimo di Scoperto, sarà quest'ultimo a restare a carico dell'Assicurato.

Indennizzo: somma dovuta dall'Assicuratore a seguito di una domanda di indennizzo e determinata sulla base dei Termini e delle Condizioni Generali.

Intermediario distributore e Contraente: RCI Banque S.A. Succursale Italiana (Mobilize Financial Services - Italia), con sede legale in Via Tiburtina, 1159 - 00156 Roma, Italia, iscritta al N. 05574741004 - R.E.A. RM-900004 nel Registro delle Imprese di Roma, che stipula la Polizza nell'interesse dei Clienti/Assicurati

Intermediario Co-Manufacturer: l'intermediario assicurativo che collabora con l'Impresa nella progettazione o realizzazione del prodotto assicurativo ai sensi della normativa vigente in materia di governo e controllo dei prodotti assicurativi (POG). Datafolio è l'intermediario Co-Manufacture della presente polizza Collettiva.

IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni): autorità di vigilanza dotata di personalità giuridica, organismo indipendente responsabile della vigilanza e della regolamentazione di tutte le attività assicurative in Italia

Perito autorizzato: esperto autonomo competente nel campo dei danni e della valutazione di autoveicoli, autorizzato ad esercitare la professione in conformità con le normative italiane applicabili

Polizza: il documento che prova il Contratto di Assicurazione composto e disciplinato da: Dip danni, Dip aggiuntivo danni, MUP, dalle condizioni generali e particolari, dall'informativa sul trattamento dei dati.

Periodo di Assicurazione: con riferimento al singolo Assicurato, il Periodo di Assicurazione coincide con la durata indicata nel certificato di adesione.

Premio: la somma di denaro che l'Aderente deve corrispondere all'Assicuratore per beneficiare dell'Assicurazione.

Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti dell'Assicuratore o dell'Intermediario in relazione a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento Danni o di esecuzione del Contratto.

Richiedente: Il cliente che desidera sottoscrivere la Polizza Collettiva Protezione Franchigia.

Rischio: la probabilità che si verifichi l'Evento assicurato.

TPA (Third party Administrator): il soggetto terzo incaricato dall'Impresa di svolgere, per conto della stessa, attività amministrative e operative connesse alla gestione dei sinistri e/o dei servizi previsti dal contratto di assicurazione, secondo i limiti e le modalità stabiliti dall'Impresa medesima. L'Impresa resta in ogni caso l'unico soggetto responsabile nei confronti del Contraente e degli Assicurati per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto. Per il presente contratto l'Assicuratore ha nominato Datafolio come TPA.

Valore di mercato: il valore di mercato del Veicolo Assicurato al momento del sinistro secondo quanto definito dalla polizza sottostante.

Veicolo Assicurato: il veicolo (nuovo o usato), oggetto del Certificato di Adesione.

Il presente documento è parte integrante della **Polizza Assicurativa Collettiva** N. IT IT_ALL_PL_CDW stipulata tra RCI Banque S.A. Succursale Italiana (Mobilize Financial Services - Italia) "**Contraente**" e RCI Insurance Limited "**Assicuratore**".

Il sottoscrittore/aderente della presente **Polizza Assicurativa Collettiva** è denominato "**Assicurato**".

IT_ALL_PL_CDW RCI_MT_COMP_005/2026

Il presente **Contratto di Assicurazione** è complementare e non può sostituire l'assicurazione auto stipulata con il proprio assicuratore diretto.

SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI

Art. 1. Dichiarazioni del Contraente e dell'Aderente

L'Assicuratore garantisce le prestazioni oggetto del presente Contratto e ne determina il Premio in base alle dichiarazioni fornite dal Contraente e dall'Aderente.

Dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare **la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo sino all'annullamento del contratto** ai sensi e per gli effetti degli Artt 1892 e 1893 del Codice Civile.

Art. 2. Variazioni del rischio

Ogni variazione di rischio che ne comporti l'aggravio o la diminuzione va comunicata all'Assicuratore per permettergli di valutare una eventuale rimodulazione del premio.

Art. 3. Modalità di Adesione alla Polizza Collettiva

L'Adesione può essere perfezionata in sede di accensione della richiesta di finanziamento o successivamente all'acquisto del veicolo attraverso il sito web dedicato che sarà fornito dal Contraente.

Può aderire alla presente Polizza Collettiva solamente una persona fisica anche titolare di p.iva che al momento dell'Adesione **abbia compiuto 18 anni e sia residente in Italia, o nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano.**

Nel procedere con la sottoscrizione dell'Adesione, il singolo Aderente è tenuto a confermare di possedere tutti i requisiti richiesti.

L'Adesione alla Polizza Collettiva da parte del singolo Aderente è gestita dal Contraente ed è subordinata:

- alla sottoscrizione dell'Aderente;
- al pagamento del Premio secondo le modalità indicate **all'Art. 4 del presente Contratto;**

Resta inteso inoltre che la sottoscrizione del Certificato di Adesione da parte dell'Aderente ha una finalità esclusivamente probatoria, pertanto la mancata restituzione dello stesso non implica la nullità dell'Adesione o la possibilità per l'Aderente di esercitare pretese di annullamento della stessa al di fuori delle modalità previste nella presenti condizioni.

In ogni caso, prima dell'adesione, il singolo Aderente è tenuto a prendere visione del Set Informativo messo a disposizione dal Contraente/Intermediario.

Art. 4. Determinazione e Pagamento del premio

Il premio è calcolato sulla base delle garanzie incluse nella polizza sottostante e pertanto può variare in base al numero ed alla tipologia di tali prestazioni assicurative.

Il premio è comprensivo di imposte e contributi e va corrisposto mensilmente. L'Assicuratore si riserva il diritto di proporre altre periodicità di pagamento nel rispetto della normativa vigente.

Qualora l'adesione sia avvenuta contestualmente all'accensione del finanziamento per l'acquisto del veicolo, il premio sarà corrisposto nella rata.

In tutti gli altri casi il premio mensile va corrisposto con procedura SDD o addebito su carta di credito autorizzando l'Assicuratore all'addebito su conto corrente o su carta di credito.

Art. 5. Decorrenza, Durata e Rinnovo della copertura

La copertura decorre :

- dalla data di consegna del veicolo all'assicurato se l'adesione è avvenuta contestualmente alla richiesta di finanziamento per l'acquisto del veicolo.
- dalla data indicata nel Certificato di Adesione dell'assicurato, se il premo risulta regolarmente corrisposto, altrimenti decorre dal giorno successivo a quello del pagamento.

L'Adesione ha la stessa durata del finanziamento se avvenuta contestualmente alla richiesta di finanziamento per l'acquisto del veicolo.

In tutti gli altri casi l'Adesione avrà una durata annuale senza tacito rinnovo

Al fine di garantire informazioni adeguate all'Assicurato, almeno trenta(30) giorni prima della scadenza della polizza, l'Assicuratore o il Contraente possono proporre un contratto di rinnovo che l'Aderente sarà libero di acquistare o meno.

Il premio annuale è dovuto per intero pertanto, in caso di mancato pagamento di una mensilità la stessa sarà riaddebitata su quella successiva e la polizza produrrà normalmente i propri effetti.

Tuttavia, qualora anche la seconda mensilità risulti insoluta, la copertura assicurativa sarà sospesa a partire dal primo giorno successivo al termine della seconda mensilità consecutiva insoluta.

La polizza ricomincerà a produrre i propri effetti a partire dal giorno successivo al pagamento di tutti gli insoluti.

Art. 6. Diritto di recesso e disdetta

L'Aderente ha diritto di esercitare il diritto di recesso entro le ore 24.00 del 14° giorno successivo alla data di effetto dell'Adesione riportata sul Certificato di Adesione, purché in assenza di Sinistri, comunicando per iscritto la propria volontà all'Intermediario:

RCI Banque S.A. Succursale Italiana
via Tiburtina, 1159 – 00156 Roma, Italia E-mail:
clienti@rcibanque.com

In tal caso la Copertura Assicurativa sarà annullata dall'origine e l'Assicuratore rimborserà all'Aderente il premio già pagato e non goduto, incluse le Imposte, senza l'applicazione di alcuna penale.

In tutti gli altri casi, purché in assenza di sinistri, l'Aderente può disdire la propria adesione alla polizza collettiva in qualsiasi momento inoltrando richiesta scritta a

RCI Banque S.A. Succursale Italiana
via Tiburtina, 1159 – 00156 Roma, Italia E-mail:
clienti@rcibanque.com

In virtù di tale diritto il rimborso avverrà come segue:

In caso di pagamento mensile, la disdetta avrà effetto a partire dal mese successivo per cui nessun rimborso sarà dovuto.

In caso di pagamento anticipato per un periodo superiore alla singola mensilità, verrà rimborsata la parte di premio pagata e non goduta al netto di imposte e contributi. L'eventuale rimborso sarà quindi calcolato proporzionalmente su base giornaliera a partire dalla data di ricezione della comunicazione di disdetta. Gli importi da rimborsare saranno restituiti non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di disdetta.

Art. 7. Altri casi di Rimborso del premio

L'Assicuratore dovrà rimborsare all'Assicurato la parte di premio non utilizzata (premio pagato e non goduto) per il periodo intercorrente tra la perdita dei requisiti di assicurabilità e la scadenza originaria, al netto delle imposte. Per avviare la procedura di rimborso è necessario che la perdita dei requisiti sia tempestivamente comunicata dall'Aderente al Contraente.

Art. 8. Altre Assicurazioni

Qualora uno o più rischi garantiti con la presente Polizza fossero coperti da altre assicurazioni da chiunque contratte, la presente assicurazione viene prestata in Secondo Rischio e cioè per l'eccedenza rispetto a quanto dovuto da tali altre polizze.

Art. 9. Foro competente

In caso di controversie tra l'Assicuratore e l'Assicurato in merito al presente Contratto, sarà competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'Assicurato.

Art. 10. Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi al Contratto sono a carico dell'Aderente. Le imposte indicate nel frontespizio di Polizza sono calcolate in base al tasso in vigore per ramo ministeriale al momento della sottoscrizione della Polizza.

SEZIONE II – PRESTAZIONI ASSICURATE**Art. 11. Oggetto dell'Assicurazione**

L'Assicuratore garantisce, nei limiti delle garanzie e dei massimali previsti dalle presenti condizioni di assicurazione, un indennizzo in caso di perdite finanziarie dovute all'applicazione di una franchigia/scoperto sul valore del danno parziale subito dal veicolo assicurato, verificatasi durante il periodo di validità della copertura.

Questo prodotto assicurativo è accessorio a un prodotto assicurativo primario eventualmente già acquistato dall'Assicurato ed in ogni caso non rappresenta una sostituzione, estensione o modifica dell'assicurazione sottostante.

Art. 12. Persone Assicurabili

L'Assicurato deve avere **almeno 18 anni e risiedere stabilmente in Italia, Città del Vaticano o Repubblica di San Marino**, o essere una persona giuridica italiana registrata e rappresentata da un rappresentante debitamente nominato,

Art. 13. Veicoli Assicurabili

Affinché un veicolo sia coperto dal presente **Contratto di assicurazione**, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. il veicolo deve essere un'autovettura ad uso privato o un quadriciclo venduto o dato in leasing dalla Rete Renault presente in Italia.
- b. Il veicolo deve essere omologato per il trasporto di max 9 persone incluso il conducente.
- c. nel caso di veicoli usati, al momento della stipula del presente **Contratto di Assicurazione**, l'età del veicolo non deve essere superiore a 10 (dieci) anni dalla data di prima immatricolazione,
- d. il veicolo deve essere assicurato con una polizza di assicurazione veicoli (sottostante) con un qualsiasi assicuratore diretto autorizzato ad operare in Italia,
- e. il veicolo deve essere stato sottoposto a una revisione tecnica valida e deve essere immatricolato in Italia in conformità alla normativa nazionale vigente,
- f. il valore del veicolo non deve superare i 100.000 euro alla data di decorrenza del presente **contratto di assicurazione**,
- g. il veicolo non deve pesare più di 4,5 tonnellate,

Non sono assicurabili:

- h. i seguenti brand: **Bentley, Ferrari, Maserati, Lamborghini, Lotus, Bugatti, Cadillac, Rolls**

Royce and Porsche;

- i. I veicoli utilizzati come veicoli di emergenza, veicoli su pista, per prove di affidabilità o fuori strada, corse su strada, rally, pace making, prove di velocità, qualsiasi altro evento competitivo,
- j. I veicoli utilizzati per il noleggio (inclusi noleggio privato, taxi e con conducente), per le lezioni di scuola guida, per il trasporto, per i corrieri,
- k. motocicli, rimorchi, vettori, kit car o riproduzioni di autovetture, veicoli classificati come autovetture senza passeggeri, caravan, roulotte, camper, veicoli agricoli,
- l. veicoli sottoposti a modifiche non specificate dal costruttore, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, modifiche al motore, freni potenziati, roll-cage, estensione del piantone dello sterzo, modifiche alla carrozzeria, come spoiler o body kit. Questa esclusione non si applica alle modifiche a fini della mobilità,
- m. Tutti i veicoli circolanti con targa di prova.

Nel caso in cui la **Polizza Assicurativa Collettiva PROTEZIONE FRANCHIGIA** venga erroneamente emessa nonostante il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità applicabili, e qualora l'errore non sia dovuto a dichiarazioni false o reticenti dell'assicurato, la copertura resterà attiva sino a quando l'assicurato sia informato dell'erronea emissione, senza alcun pregiudizio per l'assicuratore di esercitare il diritto alla cancellazione del contratto e rimborso del premio pagato e non goduto al netto delle imposte, sempre che non siano nel frattempo intervenuti dei sinistri.

Art. 14. Limiti territoriali

L'Assicurazione è valida per eventi occorsi nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano, e, al di fuori di questi paesi, in tutti paesi della Carta Verde.

Art. 15. Esclusioni

La copertura assicurativa non si applica a:

- a) veicoli utilizzati per il noleggio (inclusi noleggio privato, taxi e con conducente), per le lezioni di scuola guida, per il trasporto, per i corrieri,
- b) veicoli predisposti per trasportare più di nove persone, compreso il conducente,
- c) veicoli utilizzati come veicoli di emergenza, veicoli su pista, per prove di affidabilità o fuori strada, corse su strada, rally, pace making, prove di velocità, qualsiasi altro evento competitivo,
- d) motocicli, rimorchi, vettori, kit car o riproduzioni di autovetture, veicoli classificati come autovetture senza passeggeri, caravan, roulotte, camper, veicoli agricoli,
- e) veicoli sottoposti a modifiche non specificate dal costruttore, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, modifiche al motore, freni potenziati, roll-cage, estensione del piantone dello sterzo, modifiche alla carrozzeria, come spoiler o body kit. Questa esclusione non si applica alle modifiche a fini della mobilità,
- f) tutti i casi in cui il sinistro è stato causato intenzionalmente dall'Assicurato,
- g) se il danno è causato da guerra o guerra civile, invasione, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere militare o usurpato, sommossa civile, attività terroristica di qualsiasi tipo,
- h) in caso di danno derivante da radiazione ionizzante o dalla contaminazione da radioattività di qualsiasi combustibile nucleare o da residui radioattivi derivanti dalla combustione di carburante nucleare,
- i) se il danno è causato da una calamità naturale, compresi inondazioni e terremoti,
- j) se i danni sono causati da cattiva manutenzione e negligenza dell'Assicurato, compresa la mancanza di manutenzione ordinaria del veicolo, uso improprio del veicolo (uso non conforme al manuale d'uso), riparazioni incaute o illegali, ecc.,
- k) tutti i casi in cui non sia stato pagato alcun sinistro dalla polizza sottostante, compreso il caso in cui il sinistro non sia stato pagato perché il danno è sotto il livello della franchigia
- l) Nessun rimborso sarà predisposto qualora il rischio risulti già assicurato da un'altra polizza.

In tali circostanze, la prestazione è in Secondo Rischio ovvero opera per l'eccedenza rispetto a quanto dovuto da tali altre polizze.

- m) Qualsiasi importo a carico del Cliente/Richiedente diverso da una franchigia/scoperto.
- n) Sono esclusi dalla copertura tutti i veicoli diversi dalle autovetture e quadricicli venduti dalla rete Renault,
- o) Sono esclusi tutti i veicoli usati dei seguenti marchi: Bentley, Ferrari, Maserati, Lamborghini, Lotus, Bugatti, Cadillac, Rolls Royce, Bentley e Porsche.
- p) se, al momento del verificarsi dell'evento assicurato, il veicolo era guidato da una persona non in possesso di una patente di guida valida,
- q) se al momento del verificarsi dell'evento assicurato la persona responsabile del veicolo era stata condannata per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti al momento dell'evento, guida contro il parere di un medico o sotto l'effetto di farmaci prescritti da un medico che ha proibito la guida.
- r) I soli danni alle ruote del veicolo assicurato.
- s) Tutti i veicoli circolanti con targa di prova.
- t) Tutti i sinistri accaduti durante il periodo di non validità dell'adesione.

SEZIONE III – GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 16. Denuncia del sinistro

Qualora l'adesione alla Polizza Collettiva sia avvenuta in concomitanza all'accensione di un finanziamento di RCI Banque per l'acquisto del veicolo, ed all'acquisto della polizza sottostante offerta da RCI Banque, il sinistro può essere denunciato:

- In automatico da Datafolio sulla base delle informazioni della polizza sottostante condivise dal Contraente
- Dal cliente attraverso il form dedicato presente sul sito www.protezionefranchigia.it/claim
- Dal riparatore del network Renault se questa modalità è stata attivata dall'Assicuratore.

Qualora l'adesione si avvenuta attraverso il sito web dedicato, l'apertura del sinistro può essere fatta:

- dal cliente compilando il form che troverà nella propria area personale e fornendo la documentazione richiesta.
- Dal riparatore del network Renault se questa modalità è stata attivata dall'Assicuratore.

Art. 17. Gestione del Sinistro

Datafolio è incaricato alla gestione amministrativa dei sinistri, mentre la valutazione degli stessi viene effettuata dall'**Assicuratore** RCI Insurance Limited.

L'Assicuratore e Datafolio si delega dallo stesso, dopo il verificarsi di un **evento assicurato**, possono richiedere all'**Assicurato** di fornire tutte le informazioni relative all'**evento assicurato** se necessarie a determinare l'entità della responsabilità dell'**Assicuratore**. Inoltre, l'**Assicuratore e Datafolio** possono richiedere la documentazione di supporto nella misura in cui questa possa essere ragionevolmente posseduta dall'**Assicurato** anche se i fatti che ne derivano sono sfavorevoli all'**Assicurato**.

In linea generale la documentazione richiesta per la corretta gestione del sinistro comprende:

- a) la lettera di liquidazione dell'assicuratore diretto del veicolo con indicazione dell'importo della franchigia decurtata dal valore del danno parziale,
- b) una copia del libretto di circolazione del veicolo.
- c) una copia della patente di guida della persona che guidava il veicolo al momento dell'**evento assicurato**
- d) l'IBAN dell'Assicurato.
- e) La fattura di riparazione
- f) **L'indicazione sull'officina di riparazione, se del network Renault o esterna allo stesso.**

- g) se presenti, una copia dei documenti rilasciati dalle autorità pubbliche che attestino

Art. 18. Calcolo dell'indennizzo

Se dalla fase istruttoria il sinistro risulta eligibile ad un indennizzo lo stesso sarà calcolato nella misura **del 50% del valore** della franchigia dedotta dall'ammontare del danno parziale. Tuttavia, qualora l'Assicurato per la riparazione del mezzo si rivolga alla rete Renault, il valore della franchigia sarà indennizzato per intero.

La scelta del riparatore è una libera scelta dell'Assicurato.

Art. 19. Frodi

L'Assicurato è tenuto ad agire in buona fede in tutte le comunicazioni e nei rapporti con l'Assicuratore, il Contraente e qualsiasi terzo incaricato.

L'Assicurato non deve tenere comportamenti fraudolenti, disonesti o fuorvianti. In particolare, per frode si intende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi situazione in cui l'Assicurato o qualsiasi persona che agisca per suo conto:

1. ometta, nasconda o travisi informazioni rilevanti ai fini della valutazione del rischio, della stipula del Contratto o di qualsiasi sua successiva modifica;
2. fornisca dichiarazioni o informazioni che sa essere false, inesatte o fuorvianti;
3. presenti documenti contraffatti, falsificati o comunque non autentici;
4. presenti una Richiesta di risarcimento sapendo che è falsa, infondata, esagerata o comunque inesatta;
5. provochi o contribuisca deliberatamente al verificarsi dell'Evento assicurato;
6. fornisca informazioni fuorvianti in relazione a una Richiesta di risarcimento al fine di ottenere un indebito vantaggio.

In caso di frode, l'Assicuratore avrà il diritto di:

- a) respingere integralmente la richiesta di risarcimento;
- b) rescindere la copertura a carico dell'Assicurato con effetto dalla data dell'atto fraudolento;
- c) trattenere i premi già versati; e
- d) recuperare gli importi già corrisposti in relazione alla richiesta di risarcimento.

L'Assicuratore non sarà responsabile per eventuali sinistri verificatisi dopo la data dell'atto fraudolento.

L'Assicuratore si riserva il diritto di segnalare il comportamento fraudolento alle autorità competenti e di intraprendere ogni ulteriore azione legale in conformità con la normativa vigente.

SEZIONE IV – GESTIONE DELLE CONTROVERSIE**Art. 20. Prescrizione**

Il termine di prescrizione per qualsiasi azione legale derivante dall'adesione al **Contratto di Assicurazione** è, ai sensi dell'Articolo 2952 del Codice Civile, di 2 (due) anni dalla data in cui si è verificato l'**evento assicurato**.

Art. 21. Reclami

Eventuali reclami relativi alla distribuzione devono essere inviati per iscritto (mediante lettera raccomandata, e-mail o posta elettronica certificata [pec]) all' **Intermediario** di RCI Insurance Limited in Italia: RCI Banque SA Succursale Italiana, Via Tiburtina, 1159 – 00156 Roma, Italia, Tel.: 06 417731, Email: clienti@rcibanque.com.

Eventuali reclami relativi alla gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Datafolio scrivendo una mail a claims@datafolio.io.

Eventuali reclami relativi alle caratteristiche del prodotto assicurativo, alla formulazione del **contratto di assicurazione** possono essere inviati per iscritto (lettera raccomandata o e-mail) a RCI Insurance Limited, Piano 3, Mercury Tower, The Exchange Financial & Business Centre, Triq Elia Zammit, St Julian's STJ 3155, Malta, Tel: +356 2599 3000, Email: complaints.malta@rcibanque.com. In alternativa, è possibile inviare un reclamo accedendo al sito www.rci-insurance.eu/complaints-form.

Le risposte scritte ai reclami devono essere fornite entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento. In casi particolarmente complessi, che rendano impossibile l'evasione del reclamo e la risposta entro il termine sopra indicato, l'**Assicurato** sarà informato per iscritto del motivo del ritardo, delle circostanze che devono essere accertate per la risoluzione del caso e del termine previsto per la risposta, che non potrà superare i 35 (trentacinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento del reclamo.

Sebbene l'**Assicuratore** si sforzi di adempiere ai propri obblighi professionali e contrattuali in modo professionale, etico e competente, potrebbero verificarsi casi in cui la fornitura dei servizi non sia all'altezza di tali obiettivi; in tal caso, l'Assicuratore farà del suo meglio per applicare le misure correttive più adeguate rispondendo in modo equo, obiettivo e tempestivo a qualsiasi reclamo ricevuto.

Qualora l'**Assicurato** non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni lavorativi, può rivolgersi all'IVASS (*Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni*), via del Quirinale 21, 00187 Rome. L'**Assicurato** può presentare un reclamo per iscritto all'indirizzo postale sopra indicato, via fax: 06 42133206 o via e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata (CEM): tutela.consumatore@pec.ivass.it.

I reclami possono essere presentati in Inglese anche a Malta presso l'ufficio dell'Arbitrato Finanziario, Malta presso l'Ufficio dell'Arbitro Finanziario, N/S in Regional Road, Msida MSD 1920, Malta, Tel: +356 7921 9961, per posta ordinaria all'indirizzo postale sopra indicato o utilizzando il modulo online disponibile sul sito web: <https://www.financialarbiter.org.mt/oafs/complaint>.

I reclami inviati all'IVASS o all'Ufficio maltese dell'Arbitro Finanziario devono indicare chiaramente almeno i seguenti elementi: dati anagrafici del querelante (nome, cognome e indirizzo postale - e, se disponibile, indirizzo di posta elettronica certificata - numero di telefono), l'identificazione dell'ente il cui comportamento è oggetto di reclamo, il tipo di assicurazione, il numero della polizza assicurativa e, se pertinente, il numero di riferimento del sinistro, la descrizione dei motivi del reclamo e l'eventuale documentazione a supporto, nonché la copia del reclamo presentato alla parte oggetto del reclamo e dell'eventuale riscontro ricevuto da quest'ultima, nonché ogni altro documento utile alla gestione del reclamo.

Il reclamo non pregiudica la possibilità di avviare un'ulteriore azione presso l'autorità giudiziaria o la procedura di mediazione civile prevista dalla legge.

Art. 22. Legge applicabile e tribunali competenti

Il **contratto di assicurazione** è disciplinato dalla legge italiana. Le disposizioni di legge si applicano a quanto non è espressamente disciplinato nel presente documento.

Qualora l'**Assicurato** e/o l'**Assicuratore** intendano intraprendere un'azione legale per la risoluzione di una controversia derivante dal **contratto di assicurazione**, devono in primo luogo, ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, rivolgersi ad un organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, nel luogo di residenza o domicilio o sede

legale dell'Assicurato. In questo caso, l'**Assicurato** dovrà inviare la richiesta di mediazione, presentata presso il suddetto organismo di mediazione, alla sede legale dell'**Assicuratore**.

È inoltre possibile, ma non obbligatorio, accedere alla procedura di negoziazione assistita ai sensi della Legge 10 novembre 2014 n. 162. A questa procedura si accede attraverso la stipula tra l'**Assicurato** e l'**Assicuratore** di un accordo di negoziazione assistita attraverso l'assistenza di un legale di fiducia, secondo le modalità indicate nella Legge citata.

In caso di controversia su eventi avvenuti all'estero in cui sia coinvolta un'impresa con sede legale in un altro Stato membro dell'UE, è possibile cercare una soluzione extragiudiziale della controversia avviando la cosiddetta procedura FIN-NET, appositamente creata in Europa per risolvere le controversie transfrontaliere. Per attivare la procedura FIN-NET, il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero che lo gestisce nel Paese in cui ha sede l'impresa (disponibile sul sito Internet della Commissione europea: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>) o all'IVASS, che lo inoltrerà a tale sistema e ne informerà il querelante.

Per qualsiasi controversia relativa all'applicazione, all'adempimento, alla validità, alla risoluzione o all'interpretazione del **contratto di assicurazione** che possa insorgere tra l'**Assicuratore** e l'**Assicurato**, il foro competente è quello del luogo di residenza, domicilio o sede legale dell' **Assicurato**.

---00000---

INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROTEZIONE E SUL TRATTAMENTO DEI DATI

NOTE PRELIMINARI

Nella fornitura dei servizi, RCI Insurance Limited ("l'Assicuratore") effettua il trattamento dei Dati Personali, che si riferiscono a tutte le informazioni che riguardano l'**Assicurato** in qualità di "Soggetto Interessato". Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)¹ è entrato in vigore il 25 maggio 2018 ed è direttamente valido in ogni Stato Membro dell'UE, pertanto è direttamente applicabile a RCI Insurance Limited nelle operazioni di trattamento dei Dati Personali.

TITOLARI DEL TRATTAMENTO, SOGGETTO INTERESSATO, RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI E ALTRI DESTINATARI

La Polizza Assicurativa Collettiva è un progetto di RCI Insurance Limited, con sede legale presso Mercury Tower, Piano 3, The Exchange Financial & Business Center, Elia Zammit Street, St. Julian's, STJ 3155, Malta, che è il 'Titolare del Trattamento', ovvero l'organismo che determina il fine e i mezzi del trattamento dei Dati Personali. RCI Insurance Limited rappresenta il primo punto di contatto per qualsiasi domanda relativa alla protezione dei dati o per esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR (i referenti sono indicati di seguito). Le vostre richieste saranno quindi gestite e riceveranno riscontro. Se desiderate maggiori informazioni sulle responsabilità dell'**Assicuratore**, vi preghiamo di contattarci.

L'**Assicurato** è il "Soggetto Interessato", la persona fisica identificabile che è il soggetto dei Dati Personali raccolti e trattati dal Titolare del Trattamento.

Il Titolare del Trattamento, nella fornitura dei propri servizi, richiede la comunicazione dei Dati Personali del Soggetto Interessato a terzi, denominati "Responsabili del Trattamento dei Dati", che sono persone fisiche o giuridiche o organismi che trattano i Dati Personali per conto dei Titolari del Trattamento dei dati e, dove pertinente, di altri organismi all'interno del gruppo RCI Banque (Mobilize Financial Services), fornitori terzi di servizi informatici ed eventuali TPA. Tali Responsabili del trattamento dei dati saranno principalmente RCI Banque S.A. Succursale Italiana ("Mobilize Financial Services - Italia"), Via Tiburtina, 1159 - 00156 Roma, Italia, in qualità di "Contraente" e "Intermediario", Datafolio in qualità di TPA, e, dove pertinente, altri enti all'interno del gruppo RCI Banque e fornitori terzi di servizi informatici.

Inoltre, i Titolari del Trattamento richiedono la comunicazione dei Dati Personali del Soggetto Interessato ad altri terzi, denominati "Destinatari". I "Destinatari" sono tutte le altre persone fisiche o giuridiche che ricevono i Dati Personali del Soggetto Interessato dai Titolari del Trattamento per la fornitura dei loro servizi e l'adempimento del **contratto** di assicurazione, quali partner commerciali e

¹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) (testo rilevante ai fini del SEE)

agenti dei Titolari del Trattamento dei Dati, riassicuratori o organismi professionali interessati dal **contratto** di assicurazione.

FINALITÀ E MOTIVI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento informa l'utente che i Dati Personali da questo divulgati e qualsiasi altro dato che venga successivamente raccolto per l'adempimento dei servizi assicurativi forniti dal Titolare del Trattamento saranno trattati da quest'ultimo in conformità al GDPR e a qualsiasi legge e regolamento applicabile in materia di trattamento dei dati personali applicabili durante il periodo di durata del **contratto** di assicurazione, per le seguenti finalità:

- a) valutare il rischio e gestire la richiesta,
- b) in caso di richiesta della corrispondente polizza, al fine di mantenere, adempiere e verificare tale Polizza,
- c) ai fini statistici,
- d) ai fini della gestione delle domande di indennizzo,
- e) ai fini della prevenzione, identificazione ed eliminazione delle frodi assicurative,
- f) per qualsiasi altro scopo, come richiesto dalla legge.

Il Soggetto Interessato viene informato che il trattamento dei Dati Personali che lo riguardano da parte del Titolare del Trattamento è necessario per l'adempimento del **contratto** assicurativo o per prendere provvedimenti su richiesta del Soggetto Interessato prima di stipulare il **contratto** assicurativo, e ciò costituisce un valido motivo per il trattamento dei Dati Personali.

TRASMISSIONE DEI DATI

I Dati Personali saranno comunicati esclusivamente a RCI Banque SA Succursale Italiana, con sede legale in Via Tiburtina, 1159 – 00156, Roma, Italia,, e dove pertinente, a organismi appartenenti al Gruppo RCI Banque, ai suoi partner commerciali o a terzi all'interno dell'Unione Europea e, dove pertinente, agli agenti del Titolare del Trattamento dei Dati, ai riassicuratori o agli enti professionali interessati dal contratto. Il trasferimento dei Dati Personali sarà effettuato per le finalità e per i motivi relativi al trattamento dei dati personali qui riportati e nel rispetto di tutte le leggi applicabili, nonché degli accordi di riservatezza e delle restrizioni richieste per un eventuale ulteriore trattamento di tali Dati Personali.

I Dati Personali del Soggetto Interessato saranno comunicati ai Destinatari dai Titolari del Trattamento solo se ciò si riveli necessario ai fini dell'adempimento del **contratto** assicurativo, qualora questo sia richiesto dalla legge, se esiste un interesse legittimo per tale divulgazione o se il Soggetto Interessato ha dato il suo consenso. In ogni singolo caso, i Titolari del Trattamento divulgano i Dati del Soggetto Interessato solo nella misura necessaria per ogni scopo specifico, o come richiesto dalle disposizioni legali pertinenti, in linea con qualsiasi interesse legittimo o, in caso di consenso, come specificato dal Soggetto Interessato.

TRASFERIMENTO DEI DATI AL DI FUORI DEL SEE

Per quanto possibile, i dati vengono trattati nello Spazio Economico Europeo (SEE). Tuttavia, poiché alcuni dei nostri fornitori di servizi si trovano in paesi al di fuori del SEE, i dati personali dell'interessato verranno trattati in questi paesi. Alcuni di questi paesi possono avere normative differenti circa i dati personali rispetto a quelle dell'Unione europea. In tal caso, prestiamo particolare attenzione a garantire che tale trasferimento venga effettuato in conformità con le norme applicabili e che vengano adottate misure di protezione che possano garantire un livello di tutela della vostra privacy e dei vostri diritti fondamentali equivalente a quello offerto dall'Unione europea (In particolare mediante le Clausole Contrattuali Standard della Commissione Europea). Su semplice richiesta all'indirizzo indicato di seguito, possiamo fornirvi maggiori informazioni su tali trasferimenti (in particolare sulle Clausole Contrattuali Standard della Commissione Europea).

PRINCIPI RELATIVI AI DATI PERSONALI / CONSERVAZIONE DEI DATI E DIRITTI DEI SOGGETTI INTERESSATI

I Dati Personali saranno trattati, per i motivi sopra esposti, sia manualmente sia mediante mezzi automatizzati, in forma cartacea e/o elettronica, effettuando i controlli necessari per garantire la sicurezza, la tutela e la riservatezza di tali dati. I Dati Personali non saranno raccolti se irrilevanti per i fini della raccolta dei Dati Personali come indicato nel presente contratto. I Dati Personali non saranno conservati per un periodo superiore a quanto necessario e consentito dalla legge, tenuto conto delle finalità per le quali sono trattati. Pertanto, il Titolare del Trattamento dei Dati dovrà garantire che i Dati Personali siano conservati solo nella misura in cui sussista il motivo che ne giustifichi la raccolta e che non sussistano altri motivi legittimi per la loro conservazione.

In qualità di Soggetto Interessato, si hanno i seguenti diritti:

- i. Il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la legittimità del trattamento basata sul consenso prima del suo recesso (applicabile solo se il trattamento dei dati è basato sul consenso),
- ii. Il diritto di richiedere ai Titolari del Trattamento l'accesso ai Dati Personali che riguardano il Soggetto Interessato, esclusivamente dietro presentazione del documento d'identità / passaporto (o scansioni / copie di questi),

- iii. Il diritto di richiedere ai Titolari del Trattamento la rettifica dei Dati Personali che riguardano il Soggetto Interessato,
- iv. Il diritto di richiedere ai Titolari del Trattamento la limitazione dei Dati Personali che riguardano il Soggetto Interessato,
- v. Il diritto di opporsi, in taluni casi, al trattamento dei Dati Personali da parte dei Titolari del Trattamento dei Dati,
- vi. Il diritto alla Portabilità dei Dati; l'utente ha il diritto di ottenere dai Titolari del Trattamento dei Dati i propri Dati Personali in un formato strutturato, comunemente utilizzato e leggibile da dispositivo automatico, per poterli inviare ad altri titolari del trattamento dei dati, o per far trasmettere tali dati direttamente all'altro titolare del trattamento da parte dei Titolari del Trattamento, ove tecnicamente fattibile;
- vii. Il diritto di richiedere ai Titolari del Trattamento la cancellazione dei Dati Personali che riguardano il Soggetto Interessato,
- viii. Il diritto di presentare reclamo presso l'Autorità di Vigilanza.

L'esercizio e il successivo adempimento di tali diritti sono soggetti alla legge applicabile e alle limitazioni ivi previste. I Responsabili del Trattamento dei Dati, compresa RCI Banque SA Succursale Italiana [con licenza e autorizzata in Italia], sono tenuti ad assistere i Titolari del Trattamento dei Dati nell'adempimento dell'obbligo dei Titolari del Trattamento dei Dati di rispondere a tali richieste presentate dal Soggetto Interessato.

Nell'ambito della fornitura del servizio, i Titolari del Trattamento dei Dati richiedono altresì la raccolta e il trattamento dei Dati Personali Sensibili. Questa Categoria Speciale di Dati è spesso definita come categoria comprensiva di dati che rivelano l'origine razziale o etnica, opinioni politiche, orientamento religioso o filosofico, o appartenenza sindacale, e dati genetici, dati biometrici allo scopo di identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o dati relativi alla vita sessuale di una persona fisica o all'orientamento sessuale. Nell'adempimento del **contratto** di assicurazione, i Titolari del Trattamento dei Dati possono richiedere la raccolta e il trattamento dei dati relativi alla salute, necessari per la costituzione, l'esercizio o la difesa dei diritti legali.

Se si desidera esercitare uno qualsiasi dei diritti sopra indicati o per eventuali domande, inoltrare le richieste al Corrispondente per la Protezione dei Dati dei Titolari del Trattamento dei Dati. I dettagli di contatto del Corrispondente per la Protezione dei Dati sono i seguenti:

Corrispondente per la Protezione dei Dati RCI Insurance Limited, Mercury Tower, Piano 3, The Exchange Financial & Business Center, Triq Elia Zammit, St Julian's STJ 3155, Malta.

In alternativa, è possibile contattare il Corrispondente per la Protezione dei Dati direttamente via e-mail all'indirizzo dataprotectionofficer-malta@rcibanque.com.

---00000---

POLIZZA PROTEZIONE FRANCHIGIA

IT_ALL_PL_CDW

RCI Insurance Limited (Assicuratore) con sede legale Level 3, Mercury Tower, The Exchange Financial & Business Centre, Triq Elia Zammit, St. Julian's STJ 3155, Malta

RCI Insurance Limited (C45786) è una compagnia assicurativa registrata e costituita nella Repubblica di Malta, autorizzata dalla Malta Financial Services Authority (Autorità Maltese per i Servizi Finanziari) a svolgere attività assicurative generali ai sensi dell' Insurance Act del 1998. RCI Insurance Limited svolge attività di assicurazione in Italia in regime di libera prestazione di servizi, codice IVASS impresa 40248, numero di iscrizione II.00951